



TRIBUNALE DI LARINO
Ufficio Esecuzioni e fallimenti

Spett.le
Dott. Carlo Sgrignuoli
Dott.ssa Testa Vittoria Rita
Professionisti delegati, Custodi
Curatori, Commissari giudiziari, Liquidatori

e.p.c.

Sig. Presidente del Tribunale
Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino

IL GIUDICE

Visto l'art. 1 del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020, il quale ha previsto al comma 1 che *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”*, mentre al comma 2 dispone che: *“A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”*;

visto il successivo art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che ha prorogato al 15 Aprile 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali, nonché la sospensione dei termini processuali (commi primo e secondo) prima fissato al 22 marzo dal d.l. n. 11/2020 citato, disponendo che i capi degli uffici possono adottare disposizioni che prevedano, tra l'altro, il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020;

visto l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, che ha ulteriormente prorogato fino all'11 maggio 2020 il periodo di rinvio d'ufficio della sospensione ex lege già previsto fino al 15 aprile 2020 dall'art. 83 summenzionato;

preso atto delle misure organizzative adottate con decreto presidenziale del 9 aprile 2018;

richiamata la propria precedente circolare del 9 marzo 2020;


ritenuta la necessità di adeguare la predetta circolare al sopravvenuto testo normativo al fine di:

garantire la sicurezza degli ausiliari del magistrato (stimatori, custodi, professionisti delegati, curatori, commissari giudiziari e liquidatori) incaricati nell'ambito delle procedure esecutive e concorsuali;

contenere gli effetti economici negativi che la emergenza epidemiologica in atto è potenzialmente in grado di determinare in seno alle procedure esecutive individuali e concorsuali;

impedire la vendita dei beni pignorati a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto, e dunque in violazione dell'art. 586 c.p.c.;

P.Q.M.



1. Tutti gli esperimenti di vendita già fissati fino al 30 giugno 2020 (sia che sia previsto lo svolgimento in modalità telematica, sia che sia prevista la tradizionale forma analogica) o da fissarsi, si intendono rinviati e dovranno essere celebrati in una data compresa tra il 15 ed il 30 luglio, individuata dal professionista, dal curatore, o dal liquidatore.

2. Il rinvio della vendita, ove si tratti di esperimento già pubblicato, dovrà essere reso noto nelle stesse modalità e termini previsti per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari disposti con l'ordinanza di vendita o il programma di liquidazione. Se prima della pubblicazione del rinvio dovessero pervenire offerte di acquisto, queste non saranno considerate valide ed il delegato, il curatore, o il liquidatore, il giorno fissato per l'apertura delle buste, verbalizzeranno l'apertura delle buste ed il rinvio della vendita, comunicandolo all'offerente, avendo cura di mantenerne segreta l'identità, provvedendo alla restituzione della cauzione.

3. I termini per la esecuzione degli ordini di liberazione sono prorogati al primo luglio, a meno che alla data del primo marzo 2020 non sia già intervenuta l'aggiudicazione del bene. Non è prorogata l'attuazione dell'ordine di liberazione quando il custode abbia notizia di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria ecc.); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti o di terzi.

4. Sono altresì rinviati sino al 30 giugno 2020 i termini per il deposito dell'elaborato peritale, a meno che alla data odierna il perito non abbia già provveduto all'invio della copia del proprio elaborato alle parti a norma dell'art. 173-bis, comma terzo, c.p.c..

5. Sono rinviati al primo luglio 2020 i termini entro cui il custode deve accedere alle unità immobiliari occupate, a meno che questi non abbia notizia di: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti o di terzi.

6. E' sospeso, sino al 30 giugno 2020, l'esercizio del diritto di visita degli immobili occupati da soggetti che ivi dimorino abitualmente, da parte dei potenziali offerenti.

Restano ferme le altre disposizioni impartite con la richiamata circolare del 9 marzo 2020, con la precisazione per cui laddove è prevista la data del 22 marzo 2020 essa deve intendersi sostituita con quella dell'11 maggio 2020.

Si comunico

Larino, li 21 aprile 2020

Il Giudice delegato e dell'esecuzione.
Rinaldo d'Alonzo

